



Consorzio B.I.M. Piave di Treviso

Sportello Unico Commercio

codice IPA: [cbimp_tv](#)

sede operativa: Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso
c/o Provincia di Treviso (edificio n. 10)



unità organizzativa: Settore BIMdigitalPA
codice univoco: [9Q3S9K](#) / codice AOO: [A3401E1](#)

telefono: +39 0422 421701

PEC: commercio@pec.bimdigitalpa.it

email: commercio@bimdigitalpa.it

sito internet: www.bimdigitalpa.it

CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA I COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA
FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO DEL PIAVE

sede legale: Via Verizzo, 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV)

codice fiscale: 00282090265

ENTE CAPOFILA EX ART. 30 TUEL: CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO / **COMUNI ADERENTI:** ARCADE – BREDÀ DI PIAVE - CAERANO DI SAN MARCO - CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO – CESSALTO – CIMADOLMO – CISON DI VALMARINO - CODOGNÈ - FONTANELLE - ISTRANA – MARENO DI PIAVE - MASER - MEDUNA DI LIVENZA – MONTEBELLUNA
MORIAGO DELLA BATTAGLIA - ORMELLE - PIEVE DI SOLIGO – PORTOBUFFOLÈ – REFRONTOLO - SALGAREDA - SAN PIETRO DI FELETO - SAN POLO DI PIAVE - SAN VENDEMIANO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI - SARMEDE - SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - SUSEGANA - VALDOBBIADENE – VAZZOLA - VEDELAGO - VIDOR – VOLPAGO DEL MONTELLO - ZENSON DI PIAVE

Treviso, 25 dicembre 2024

Servizio Manifestazioni Temporanee - INCONTRO DI AGGIORNAMENTO E (IN)FORMAZIONE mercoledì 18 dicembre 2024, ore 18 (da remoto)

Si riassumono a seguire, per sommi (ma esaustivi) capi, i contenuti rilevanti dell'**incontro svoltosi da remoto mercoledì scorso, 18 dicembre**, inteso a fare il punto della situazione del Servizio associato consortile Manifestazioni Temporanee – a due anni dal relativo avvio – nonché per condividere le principali questioni e peculiarità che hanno caratterizzato le diverse istruttorie svolte e per preannunciare cosa ci aspetta con il nuovo anno. A favore, in particolare, di quanti non hanno potuto partecipare a detto incontro, si rende disponibile la consultazione e scarico della relativa **registrazione**, accessibile a **[questo link](#)**.

RISULTATI E OBIETTIVI DEL SERVIZIO MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

A livello di andamento del Servizio e dei risultati conseguiti nel primo biennio delle proprie attività, il bilancio può dirsi realmente positivo, in particolar modo grazie alla reciproca disponibilità al dialogo che intercorre ormai consuetudinariamente con l'utenza interessata.

Fondamentale, a tal riguardo, si ritiene sia l'attività preventiva che l'utenza svolge con l'ufficio, che si propone anche come soggetto intermedio *“facilitatore”* per eventuali aspetti di competenza degli enti terzi (Vigili del Fuoco e ULSS, su tutti), così da generare un inedito *“gioco di squadra”* e un rapporto sempre più fidelizzato tra le parti che facilita indubbiamente la risoluzione di ogni criticità sia meramente amministrativa che tecnico-operativa.

ULTERIORE PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2025 PER LA SCIA DI SPETTACOLI DAL VIVO (in attesa di pubblicazione in G.U.)

Sarà contenuta verosimilmente nel prossimo decreto Milleproroghe (in approvazione dal Parlamento entro la fine di quest'anno) la proroga di cui all'articolo 38-bis del D.L. 76/2020 che consente lo svolgimento di spettacoli culturali, dal vivo e non, quali eventi musicali, danzanti (ma non di puro divertimento come il ballo), teatrali, proiezioni cinematografiche, fino a 2.000 persone e dalle ore 8:00 all'1 di notte, senza l'obbligo di richiedere le autorizzazioni ex articoli 68 e 80 del **[R.D. 773/1931 \(TULPS\)](#)** e senza la convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ovvero previa presentazione al Comune di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata di asseverazioni e certificazioni in materia sanitaria e di sicurezza ed incolumità pubblica.

La novità più rilevante dovrebbe riguardare la sostituzione della frase contenuta nell'attuale versione dell'articolo 38-bis *“e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto”* con la seguente *“Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”*.

I RISCHI SUL “LAVORO” SVOLTO DAI “VOLONTARI” DURANTE EVENTI E MANIFESTAZIONI

Nei confronti avuti al fine della predisposizione degli adempimenti amministrativi di legge, è stata sempre incentivata una particolare attenzione al fondamentale *“gioco di squadra”* tra i soggetti volontari coinvolti nell'organizzazione di eventi e manifestazioni temporanee, previa concertazione di regole specifiche da seguire all'interno delle diverse associazioni interessate, codificate nella preventiva valutazione del rischio e nella predisposizione di un'opportuna *“relazione di incolumità generale”* (più banalmente nota come *“piano di emergenza ed evacuazione”*), fondamentale in contesti nei quali le norme – a partire dal **[D.Lgs. 81/2008](#)** – hanno progressivamente assoggettato i *“volontari”* agli stessi obblighi tipici delle figure dei *“lavoratori”*.

autonomi” (ancorchè prestino la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese). Ad oggi le più chiare indicazioni e conferme al riguardo provengono (purtroppo) dalle sentenze della giurisprudenza che intervengono sulle responsabilità per gli infortuni avvenuti durante il “lavoro” svolto da volontari, evidenziando le responsabilità, la nuova operatività e non ultimo gli impegni di spesa che le relative Associazioni devono (e sempre più dovranno) necessariamente affrontare a prescindere che le stesse siano organizzazioni riconosciute o meno.

Per questo, risulta oggi essenziale, per non dire irrinunciabile, l'accensione di un'apposita copertura assicurativa che tranquillizza tutti i volontari nella loro spontanea operatività nel contesto delle diverse manifestazioni, preservandoli da eventuali rischi “lavorativi” a cui gli stessi possono essere soggetti nell'occuparsi dei compiti più svariati (non solo montaggio e smontaggio di strutture necessarie per gli eventi, ma anche preparazione e somministrazione di cibi e bevande o gestione del traffico veicolare, ecc.).

La frequenza di questi rischi e la possibilità di prevenire possibili incidenti partono dalla constatazione che il D.Lgs. 81/2008 segna lo spartiacque tra il prima e il dopo, tra la non consapevolezza e la presa di coscienza che anche nelle Associazioni di volontariato (analogamente a quanto accade nelle attività d'impresa) c'è l'esigenza di prevenire i rischi sul lavoro svolto dai volontari durante lo svolgimento di eventi e manifestazioni. Fino a quel momento si tendeva a pensare ai rischi degli utenti delle manifestazioni organizzate dalle Associazioni, e non ai rischi a cui sono soggetti i volontari che vi si dedicano con disponibilità e passione.

Per tutto quanto sopra, in ogni caso il ruolo del Presidente di qualsivoglia Associazione – ancorchè non lo si volesse considerare quale “datore di lavoro” - comporta comunque l'obbligo di applicare opportune disposizioni nella gestione dei propri volontari, su tutte:

- *analizzare i rischi che i volontari associati incontrano, durante le fasi dei “lavori” che questi svolgono;*
- *adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione dei volontari e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione;*
- *informare, formare e addestrare i volontari sui rischi esistenti negli ambienti associativi e nelle diverse attività svolte e sulla loro prevenzione;*
- *disporre una vigilanza perché il “lavoro” si svolga sempre prevenendo ogni eventuale rischio di infortunio;*
- *mettere a disposizione dei volontari apparecchiature ed attrezzature conformi alle norme;*
- *fornire i dispositivi di protezione individuale adeguati al “lavoro” da svolgere da parte dei volontari.*

“CAPIENZA” E “AFFOLLAMENTO” DELLE AREE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Come ben sappiamo, per quanto attiene il computo dell'afflusso massimo consentito (“capienza”) in locali e/o luoghi destinati al pubblico spettacolo, ‘in principio’ valevano le disposizioni di cui al [D.M. 19 agosto 1996](#). Con l'avvento, poi, delle notorie disposizioni in materia di *safety* e di *security*, le linee guida allegate alla [direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/\(10\) del 18 luglio 2018](#) al punto 4 hanno ulteriormente dettagliato i termini di valutazione ed applicazione della “Capienza dell'area della manifestazione”).

Più recentemente, con l'introduzione di specifiche modifiche al Codice di Prevenzione incendi (nello specifico al punto S.4.6.2., comma 2) e l'approvazione del [D.M. 22 novembre 2022](#) ^[1] e dell'annessa nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) n. 15 “*Locali di pubblico spettacolo*”, è divenuto ammissibile che il Responsabile dell'attività possa dichiarare un affollamento inferiore a quello determinato con le densità di affollamento della tabella S.4-12 (le quali rappresentano invece la densità di affollamento massima ipotizzabile stabilita dal legislatore per le varie tipologie di attività e da non superare per garantire idonee condizioni di vivibilità e sicurezza). Come esplicitato al successivo comma 3 dello stesso punto del Codice, il Responsabile deve impegnarsi a rispettare la capienza e la densità di affollamento dichiarati per ogni ambito e in ogni condizione di esercizio dell'attività, anche prevedendo un'efficace sistema di gestione degli accessi e uscite che permetta il controllo costante del numero di persone presenti.

In tal senso, ed in questi termini, anche il Ministero dell'Interno – nello specifico con apposita [nota prot. n. 8827 del 4 luglio 2020](#) dell'Ufficio per la Prevenzione Incendi e Rischio Industriale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco - aveva già sostenuto in precedenza che si poteva ritenere accettabile la possibilità che l'affollamento non venisse calcolato pedissequamente (ed esclusivamente) in base ai parametri massimi previsti dal D.M. 19 agosto 1996, bensì anche, in via discrezionale ed alternativa, sulla base di una spontanea e consapevole riduzione della capienza massima di pubblico/avventori nei medesimi locali.

^[1] Trattasi del decreto del Ministero dell'Interno 22 novembre 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”. Ai sensi dell'articolo 2 dello stesso, le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività, ancorchè temporanee, di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto 19 agosto 1996.

ADDETTI ALLA LOTTA ALL'INCENDIO E ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 - ed in particolare dell'articolo 5, comma 2, e dell'Allegato IV *"Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio"*, punto 4.1, comma 1, lettera n) - gli **addetti alla lotta all'incendio e alla gestione delle emergenze** da prevedere nel contesto di locali, luoghi (ovvero aree) pubblici o aperti o esposti al pubblico, di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti, devono essere formati con corsi di livello C (rischio elevato) ed aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 512.

Per l'espletamento di queste funzioni, il numero complessivo degli addetti deve essere computato da parte del soggetto organizzatore dell'iniziativa in numero congruo ed opportuno a fronte del crescente livello di rischio o di particolari condizioni di criticità della specifica manifestazione, ovvero stabilito sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conforme alla pianificazione di emergenza. A tal riguardo, nel corso dell'incontro svolto si è rappresentato come un'ipotetica valutazione/stima di addetti per la gestione di n. 200 persone/avventori presenti in un evento di pubblico spettacolo in svolgimento in una piazza di un Comune in pianura non sia pari pari replicabile per lo stesso numero di persone radunate in un contesto di alta montagna; le valutazioni relative ai differenti rischi e criticità che i contesti diversi potrebbero presentare verosimilmente porteranno ad individuare un numero diverso di addetti alla sicurezza e all'evacuazione nei relativi luoghi (per questo il **regolamento sovracomunale** portato ad approvazione nei Comuni aderenti al Servizio associato Manifestazioni Temporanee non presenta una tabella preordinata con i numeri degli addetti crescente sulla base della maggior affluenza/capienza di pubblico, lasciando piuttosto in capo al soggetto organizzatore il compito di stimarne in modo congruo l'entità).

Atteso, pertanto, che la valutazione preventiva dei rischi porta l'organizzatore degli eventi a fissare un numero preciso di addetti, è solo con l'effettiva *"presa in servizio"* quotidiana degli stessi che risultano i relativi nominativi, verosimilmente raccolti in apposito elenco (comprensivo delle relative sottoscrizioni) da mettere a disposizione all'occorrenza degli organi di controllo e vigilanza unitamente agli attestati di formazione specifica per la lotta all'incendio e di primo soccorso detenuti da ciascuno.

MANIFESTAZIONI "DINAMICHE" IN SPAZI O AREE NON DELIMITATI

Una delle principali *"novità"* introdotte nelle procedure amministrative abilitanti lo svolgimento di manifestazioni temporanee da parte del Servizio consortile riguarda la particolare casistica di iniziative pubbliche – tra le quali possono essere annoverate, a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, fiere e mostre mercato, sfilate di carri allegorici, spettacoli pirotecnici, ecc. - che si svolgono in modo diffuso su aree all'aperto non delimitate, quali vie, piazze e aree urbane, che vengono in linea generale e a vario titolo occupate (anche con bancarelle di vendita o similari strutture o attrezzature temporanee), alle quali il pubblico accede dinamicamente ovvero prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento dello stesso per assistere a spettacoli ed eventi vari.

In quanto tali, le stesse sono escluse dal campo di applicazione del [D.M. 19 agosto 1996](#) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), dello stesso decreto e, conseguentemente, dalla verifica di sicurezza ed incolumità di cui all'articolo 80 del TULPS, come chiarito anche dal Ministero dell'Interno per il quale *"le verifiche da parte delle Commissioni di vigilanza non sono previste in caso di svolgimento di manifestazioni in aree all'aperto non recintate e prive di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico"*.

Dette iniziative assumono, invece, il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo (quella provinciale, nel caso di capienza superiore a 5.000 spettatori) quando le stesse riguardano *"i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico"*, così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto 1996. In tal caso, devono osservare le disposizioni di cui al Titolo IX dell'allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree aperte al pubblico si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'Interno 6 marzo 2001, recante modifiche al D.M. 19 agosto 1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi.

Qualora, poi, sia ipotizzabile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto ai sensi del [D.M. 22 febbraio 1996, n. 261](#) - il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco.

L'UTILIZZO DELLA PROTEZIONE CIVILE IN EVENTI ED INIZIATIVE TEMPORANEE

Per la realizzazione di eventi circoscritti al territorio del solo Comune, o di parte di esso, che possono comportare grave rischio per la pubblica incolumità in relazione al rilevante impatto locale e all'eccezionale afflusso di persone ovvero alla scarsità o insufficienza delle vie di fuga, l'organizzazione può chiedere l'attivazione – a livello comunale – del Piano di Protezione Civile, relativamente a tutte o a parte delle funzioni di supporto previste, e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

In tali circostanze è consentito l'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che possono essere chiamate a svolgere i compiti alle stesse affidati nella pianificazione comunale, ovvero altre

attività specifiche a supporto dell'ordinaria gestione di eventi e manifestazioni temporanei. In questi casi, le funzioni di supporto che i volontari di Protezione Civile possono essere chiamati a svolgere consistono unicamente nelle attività di informazione alla popolazione e presidio territoriale.

Qualora, invece, un volontario intendesse svolgere attività di "volontariato" nel contesto di iniziative temporanee (ovvero al di fuori di quanto sopra indicato), dovrà farlo come singolo cittadino, non indossando divise, loghi o distintivi di Protezione Civile. In tal caso, lo stesso deve indossare specifiche pettorine fornite dall'organizzazione in modo che sia chiaro che la relativa attività viene svolta nell'ambito dell'evento e non in qualità di volontario della Protezione Civile. Ciò significa anche che – se il volontario viene utilizzato per compiti di "addetto antincendio" o di "addetto alla sicurezza" – lo stesso può svolgere tali compiti solo se in possesso della specifica formazione prevista dalla normativa vigente (e quindi dei relativi attestati).

Per quanto riguarda la possibilità per gli addetti della Protezione Civile di svolgere attività non in emergenza - quali, ad esempio, regolazione del traffico, scorta a cortei o processioni, servizi d'ordine durante manifestazioni sportive o culturali - le stesse non rientrano tra le ipotesi di collaborazione che il volontario è chiamato a svolgere nei servizi della Protezione Civile, salvo i casi nei quali queste attività rientrino in una più generale gestione di emergenze o di eventi a rilevante impatto locale.

Tenuto conto di quanto sopra, le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile non possono svolgere, in nessuna circostanza, i servizi di polizia stradale come definiti dall'articolo 11 del Codice della Strada, ivi compresa qualsiasi forma di supporto nei riguardi delle autorità preposte allo svolgimento degli stessi.

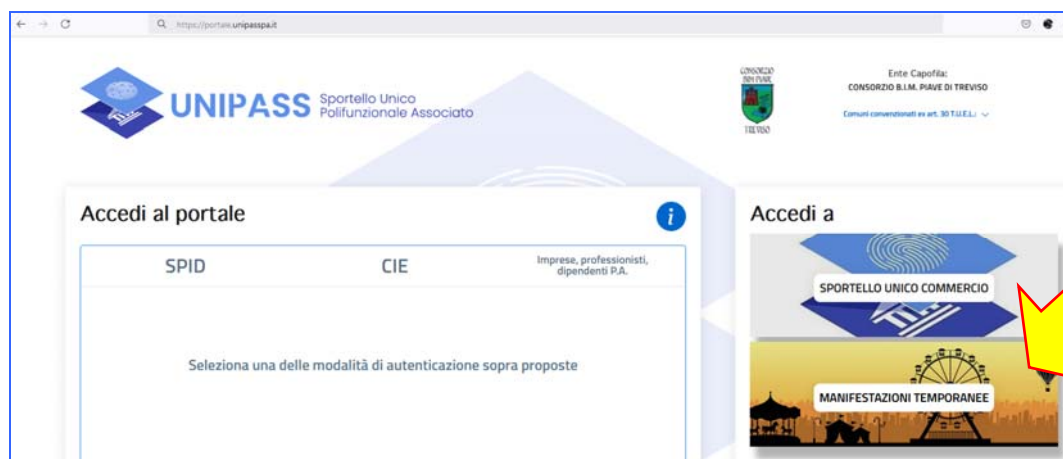
È tassativamente vietato l'uso di emblemi di Protezione Civile, segnali distintivi, lampeggiatori visivi ed uniformi, palette dirigitraffico o altri segnali distintivi in uso alle Forze di Polizia e dell'Ordine che possono ingenerare equivoci nella popolazione (durante processioni, cortei, ecc.).

Qualora l'evento che vede legittimamente impiegati i volontari di Protezione Civile fosse promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni sono consentiti avendo cura che detti soggetti concorrano alla copertura degli oneri connessi ai servizi svolti dagli addetti della Protezione Civile impiegati a tal fine.

PORTALE UNIPASS: ATTIVA LA SPECIFICA AREA PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Al fine di semplificare le modalità di individuazione e compilazione nel portale Unipass degli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento di manifestazioni temporanee da parte di soggetti anche non avvezzi all'utilizzo di portali telematici ovvero non abituati ad interagire con la tecnologia informatica, fin dall'origine del Servizio Manifestazioni Temporanee si è provveduto alla realizzazione e messa in linea di un'apposita area nel portale dedicata esclusivamente a questa tipologia di iniziative, comprensiva di un "filtro" di selezione delle pratiche esclusivamente dedicato ai soli adempimenti connessi con queste casistiche.

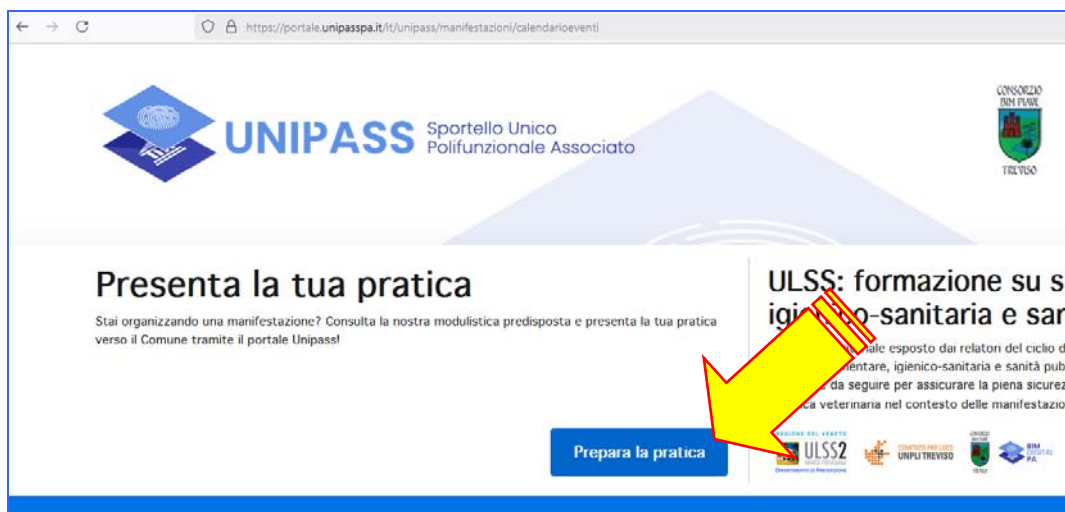
La stessa è accessibile a partire direttamente dalla *home-page* del portale, agendo sullo specifico riquadro presente nella parte destra della pagina:



Una volta cliccato su detto riquadro si accede, quindi, ad una inedita area dedicata a vari livelli alle manifestazioni temporanee – svolgimento pratiche, calendario degli eventi programmati in ciascun mese nei diversi Comuni convenzionati, informazioni varie, ecc. – liberamente consultabili fino al momento dell'effettivo inizio del percorso di compilazione di uno specifico adempimento, per il quale è richiesto (analogamente a qualsiasi altra procedura in portale) il preventivo riconoscimento personale mediante credenziali SPID/CIE.

La gestione delle pratiche conseguentemente al relativo invio al Comune territorialmente competente avviene, quindi, con le medesime modalità in essere per le altre tipologie di adempimenti, ivi comprese le interazioni con gli specifici uffici comunali ed enti terzi.

Effettuato l'accesso all'area del portale Unipass dedicata alle manifestazioni temporanee, viene resa disponibile in prima battuta un'apposita sezione per la presentazione delle pratiche, usufruendo della specifica modulistica predisposta dal nostro Servizio:



Cliccando su **Prepara la pratica** si accede ad una nuova pagina che prevede anzitutto la selezione del Comune di interesse per lo svolgimento della propria iniziativa temporanea...

... e quindi la specifica tipologia di iniziativa temporanea che si intende andare a svolgere:

LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI E INIZIATIVE TEMPORANEE

Il primo degli adempimenti disponibili per la compilazione e presentazione di una pratica è l'inedita [comunicazione preventiva](#), appositamente pensata e disciplinata nel vigente [regolamento sovracomunale](#) a favore di quanti intendono dar corso nei mesi successivi a qualsivoglia iniziativa temporanea (biciclettata, mostra-mercato, sagra, concerto, falò, sfilata di carri allegorici, ecc.) che comporti il coinvolgimento diretto del Comune, ad esempio, per la concessione del patrocinio, di un contributo economico, del suolo pubblico, di attrezzature comunali, ecc. .

Provveduto alla compilazione dell'apposito [modulo](#) a tal fine predisposto, lo stesso può essere inviato al Comune, per il tramite dello Sportello Unico Commercio, da parte del soggetto organizzatore – indicativamente (ma non perentoriamente) almeno 40 giorni prima dell'effettivo svolgimento dell'iniziativa – a discrezione o mediante lo stesso portale Unipass (preferibile) o anche solo mediante *email* o PEC.

È facoltà del Comune sottoporre detta comunicazione alla Giunta affinché la stessa fornisca, se del caso, agli uffici comunali interessati e allo Sportello Unico Commercio le opportune indicazioni (anche operative) relativamente allo svolgimento di eventi ed iniziative in programmazione, nonché per evidenziare eventuali controindicazioni o motivi e/o ragioni avverso la relativa effettuazione.

La presentazione di detta comunicazione – ovvero l'ottenimento del patrocinio comunale, piuttosto che della concessione di suolo pubblico o quant'altro - NON esonera il soggetto interessato dall'adempire alle procedure amministrative previste per lo svolgimento dell'iniziativa di proprio interesse, per quanto attiene le competenze sia dello Sportello Unico Commercio che di altri uffici comunali e/o enti terzi e/o gestori di pubblici servizi.

ACCENSIONE DI FALÒ TRADIZIONALI

Ai sensi dell'articolo 57 del [TULPS](#), l'accensione di un falò tradizionale è soggetta alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla competente Autorità locale, facente capo al Responsabile dello Sportello Unico Commercio, nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni generali d'esercizio.

Il relativo svolgimento può essere inibito a tutela dell'ambiente o comunque opportunamente disciplinato dal Comune previa adozione di apposita ordinanza sindacale.

Anche per questa tipologia di iniziativa è stata predisposta apposita modulistica, semplificata al massimo nei propri contenuti affinché la predisposizione della relativa pratica sia comprensibile e facilmente effettuabile anche da semplici cittadini. Per questo, sia il modello di [SCIA](#) che l'allegato *fac-simile* di [relazione di incolumità generale](#) risultano sostanzialmente già predisposti, lasciando al compilatore la definizione di pochi ma significativi campi esplicativi delle concrete modalità di svolgimento di detta iniziativa.

TUTELA DELL'AMBIENTE NELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE - VINCA

In recepimento ed applicazione della [L.R. 12/2024](#) ed in allineamento alle vigenti disposizioni comunitarie, la Regione Veneto sta rivedendo le previsioni della [D.G.R. 1400/2017](#). Quale principale novità nella specifica materia della VINCA si anticipa che non sarà più presentare da parte dell'organizzatore un'autocertificazione che l'evento non inciderà sulla tutela ambientale del territorio, ma tutte le iniziative temporanee saranno sempre soggette a preventiva richiesta di autorizzazione e - a seconda del tipo di evento - saranno individuati diversi soggetti pubblici (Regione stessa, Province, ecc.) per l'espressione dei relativi pareri a supporto dei Comuni interessati/competenti al rilascio della prevista autorizzazione di carattere ambientale.

Su questo tema specifico seguirà – non appena approvata e pubblicata nel B.U.R. la nuova disciplina – uno specifico incontro da remoto (analogo a quello svolto giovedì scorso, rendicontato con la presente nota) di puntuale aggiornamento e maggior dettaglio al riguardo.

LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALCOLICI SULLE AREE PUBBLICHE

Dall'esame coordinato delle principali disposizioni di legge vigenti in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, possono enuclearsi i seguenti precetti:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della [L. 30 marzo 2001, n. 125](#) (*"Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"*), le [bevande](#) si qualificano in:
 - [alcoliche](#), se il contenuto ha gradazione superiore a 1,2 gradi di *alcol* alimentare e comunque non superiore al 21 per cento in volume;
 - [superalcoliche](#), se possiedono una gradazione superiore al 21 per cento di *alcol* alimentare in volume;
- ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 64, comma 6, del [decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (*"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"*),

dell'articolo 41, comma 1, del [D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#) ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"), e dell'articolo 11 della [legge regionale 21 settembre 2007, n. 29](#) ("Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"), sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è consentita la [somministrazione temporanea di bevande alcoliche](#) in occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale, ovvero - ai sensi dell'articolo 70 del D.Lgs. 117/2017 ^[2] - dagli enti del Terzo settore, fatto comunque sempre salvo il potere d'ordinanza sindacale per disporre eventuali divieti in particolari contesti o occasioni.

^[2] l'articolo 4 del [D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#) ("Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"), specifica quali sono gli enti del Terzo settore, ovvero "le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore";

In via ricognitiva (ma non esaustiva), al fine del corretto svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, si ricordano a seguire i principali [obblighi](#) che i soggetti interessati (esercenti), a prescindere dal loro ruolo - siano essi titolari o dipendenti di imprese, piuttosto che legali rappresentanti di associazioni, volontari, ecc. - devono sempre rispettare ai fini della pubblica sicurezza, assicurando in particolare la massima scrupolosa osservanza delle norme, delle prescrizioni e delle condizioni d'esercizio riguardanti le bevande alcoliche:

- a) la segnalazione certificata di alimenti e bevande (SCIA) presentata ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 29/2007 – oltre ad essere titolo legittimante ai fini dell'articolo 86 del [TULPS](#) – abilita alla somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume, svolta in deroga al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010;
- b) la stessa SCIA, in quanto equiparata ad una licenza di polizia, costituisce anche atto legittimante ai fini dell'articolo 86 del TULPS, come stabilito dall'articolo 152, comma 2, del R.D. 635/1940 (regolamento TULPS), con l'obbligo di osservare le disposizioni del Titolo I, capi III e IV del [TULPS](#) (articoli da 8 a 17 sexies). In tal senso, il relativo intestatario/titolare è soggetto alle regole previste dal TULPS. Per la qual cosa, sussiste in capo al Sindaco la facoltà di valutare – di concerto con le Forze dell'Ordine - l'adozione (se del caso) di specifiche misure a salvaguardia dell'incolumità delle persone ('safety') nel contesto di ciascuna iniziativa;
- c) il termine "somministrazione" include anche le fasi della preparazione delle bevande e della relativa mescolta, durante le quali – in quanto svolte su aree pubbliche o aperte al pubblico, ovvero in contesti diversi dai locali opportunamente abilitati in via permanente – non è ammessa la presenza (ovvero l'utilizzo, neanche in via residuale a piccole dosi/porzioni) di bevande superalcoliche, che è invece ammessa (unitamente alla relativa vendita) solo nelle attività di commercio al dettaglio (negozi, ecc.) e di somministrazione nei pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.);
- d) deve essere tenuta sempre esposta la tariffa dei prezzi (articolo 180 del [regolamento TULPS](#));
- e) è vietata la somministrazione di bevande alcoliche come prezzo di scommessa o di gioco (articolo 181 del [regolamento TULPS](#));
- f) per la somministrazione al minuto di bevande alcoliche non devono essere impiegati ragazzi di età minore dei 18 anni (articolo 188 del [regolamento TULPS](#), collegato all'articolo 221 del [TULPS](#));
- g) non devono essere somministrate bevande alcoliche ai minori degli **anni 16**, a persona che appaia affetta da malattia di mente o comunque in evidenti condizioni di deficienza psichica, a persona in manifesto stato di ubriachezza ([articoli 689 e 691 del Codice Penale](#)), nonché a quegli "avventori" che palesemente disturbano la quiete e l'ordine in quel determinato contesto.



N.B. : ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 14-ter della L. 125/2001](#), è vietata la vendita per il consumo sul posto (somministrazione) e la vendita per asporto di bevande alcoliche ai minori di **anni 18**. ^[3]
La somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, ma maggiori di anni 16, è sempre vietata ma, a differenza della somministrazione a minori di anni sedici che è fattispecie penale, risulta essere fattispecie sanzionata amministrativamente con importo previsto nel citato articolo 14-ter.

^[3] vedasi la [risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 18512 del 4 febbraio 2013](#), ad oggetto "D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189 – Art. 7, comma 3-bis – Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori – Interpretazione della norma", che ha diffuso i contenuti della nota del Ministero dell'Interno n. 557/PASIU/001628/12000.CA(1) del 30 gennaio 2013. Secondo il Ministero, il legislatore con il termine "vende" non può che avere voluto intendere "fornire" le bevande alcoliche ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra "vendita", "somministrazione" o "consumazione".

Per quanto sopra, l'interpretazione più aderente allo spirito e al tenore delle intervenute disposizioni in materia di **somministrazione di alimenti e bevande nel contesto di eventi o manifestazioni temporanee** è ora che:

- è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche ai minori di anni 18;
- nel caso di minori di anni 18, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro (in caso di recidiva, da 500 a 2.000 euro), salvo che il fatto non costituisca reato;
- nel caso di minori di anni 16, a seguito dell'introduzione dell'articolo 52, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 274/2000 (*"Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace"*) l'arresto è stato sostituito con la pena pecuniaria da 516 a 2.582 euro (in caso di recidiva, da 1.000 a 25.000 euro) o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi;
- nel caso di minori di anni 18, ma maggiori di anni 16, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro (raddoppiata in caso di recidiva).

Per quanto sopra, si ribadisce che – anche per giurisprudenza ormai costante e consolidata - **il soggetto che materialmente prepara e somministra impropriamente alcolici, ancorchè in forma temporanea, risulta essere sempre "responsabile"** - a seconda dei casi, previo opportuno accertamento - o del reato contravvenzionale previsto dall'articolo 689 C.P. o della violazione amministrativa di cui all'articolo 14-ter della L. 125/2001.

VARIE ED EVENTUALI FINALI

- **"Piano di Autocontrollo" (HACCP):** il concetto di autocontrollo ha una valenza ampia che discende dalla responsabilizzazione dell'Operatore del settore alimentare (OSA) in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e corrisponde all'obbligo di mantenere sotto controllo le proprie produzioni. L'autocontrollo è obbligatorio per tutti gli operatori – ivi comprese le Associazioni di volontariato che preparano e somministrano cibi e bevande in via temporanea - che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera della produzione alimentare.

L'HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*) è il sistema che consente di applicare l'autocontrollo in maniera razionale e organizzata. È, quindi, uno strumento che consente agli OSA di raggiungere un livello più elevato di sicurezza alimentare.

Nello specifico è un insieme di documenti che dettano le linee guida per garantire di sicurezza e igiene alimentare salvaguardando la salubrità del prodotto e la salute del consumatore, a partire da due elementi strettamente correlati tra loro:

- il **manuale**, che contiene le direttive per l'Autocontrollo per l'azienda specifica;
- le **schede**, la cui compilazione periodica consente di mettere in atto l'autocontrollo.

A differenza della pratica che consente lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande (che va depositata preventivamente al Comune, così come all'ULSS va presentata, in occasione della prima iniziativa svolta in un determinato contesto, la prevista notifica di registrazione ex articolo 6 del Reg. CE 852/2004), il piano di autocontrollo **NON deve essere depositato né al Comune o all'ULSS** né presso altro ente terzo, bensì deve essere tenuto – debitamente e costantemente aggiornato - presso lo *"stabilimento"* (cucine temporanee, ecc.) presso il quale l'OSA opera, ed esibito all'occorrenza agli organi di controllo e vigilanza.

- La semplificazione amministrativa che gradualmente sta interessando in via trasversale tutti gli ambiti della pubblica amministrazione ha portato al venir meno dell'esigenza di depositare ai diversi enti determinate documentazioni tecniche (certificazioni, dichiarazioni di conformità, ecc.) la cui efficacia e validità deve essere piuttosto verificata - all'occorrenza, o comunque a discrezionalità – da parte degli organi di controllo e vigilanza, in particolare nel corso di appositi sopralluoghi svolti *'in loco'* piuttosto che successivi. È il caso, questo, di tutte le iniziative temporanee svolte in regime di SCIA, per le quali l'allestimento di eventuali strutture e/o impianti temporanei può concludersi a ridosso dell'effettivo inizio delle stesse.

In tali situazioni, spetta pertanto al soggetto organizzatore – quale unico responsabile dell'attività dichiarata - acquisire preventivamente allo svolgimento della stessa tutta la documentazione tecnica e certificativa relativa alle strutture e agli impianti installati, ivi comprese le dichiarazioni rispettivamente di corretto montaggio delle strutture (ovvero analoga dichiarazione che i locali interessati sono agibili), e di conformità degli impianti (elettrico, gas), debitamente redatti e sottoscritti dal titolare o legale rappresentante dell'impresa installatrice (o dal relativo responsabile tecnico, se soggetto diverso dal dichiarante). Devono, poi, essere fatti salvi i requisiti e i presupposti igienico-sanitari previsti nell'allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004 e nelle linee guida di cui all'allegato D del regolamento sovracomunale.

Per le attrezzature alimentate con GPL – oltre che alle previsioni di cui all'articolo 40, punto 2, lettera c), del [regolamento sovracomunale](#) - occorre fare riferimento anche all'allegato B della [nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 3794 del 12 marzo 2014](#) (ad oggetto "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi").

- Si parla di [manifestazione pubblica](#) quando la relativa iniziativa viene svolta su suolo pubblico o privato ad uso pubblico (ovvero aperto temporaneamente al pubblico), nel quale si può accedere liberamente, con pagamento o meno di un biglietto d'ingresso, ancorchè siano luoghi o locali non abitualmente destinati a tal fine.

Il relativo svolgimento è subordinato – oltre alla presentazione della prevista procedura amministrativa – all'effettiva disponibilità dell'area interessata dall'iniziativa, e nello specifico:

- a) [nel caso di area pubblica o di uso pubblico](#): la relativa concessione deve essere richiesta al Comune con congruo anticipo – ovvero almeno 30 giorni prima - rispetto al previsto svolgimento dell'evento. Unitamente alla stessa il soggetto organizzatore deve produrre idonea relazione di incolumità generale nei termini di cui all'articolo 18 del [regolamento sovracomunale](#) – debitamente sottoscritta dallo stesso - contenente le misure di *safety* proposte dall'organizzatore per garantire l'incolumità del pubblico partecipante, prendendo in considerazione tutti i potenziali rischi derivanti dallo svolgimento dell'evento e indicando quali misure si intendono adottare per prevenirli. Qualora detta relazione fosse firmata da un tecnico abilitato, ovvero da un soggetto diverso dall'organizzatore, è opportuno che lo stesso venga nominato quale "responsabile della sicurezza".

Essendo facoltà e discrezione del Comune concedere o denegare l'utilizzo del suolo pubblico, anche sulla base della valutazione delle finalità dell'iniziativa, solo in caso di rilascio della richiesta concessione l'organizzatore può proseguire con la predisposizione e deposito della procedura amministrativa prevista per la specifica iniziativa da svolgersi.

- b) [nel caso di area privata \(da aprire al pubblico\)](#): il soggetto organizzatore deve preventivamente munirsi di un formale atto di assenso del proprietario o gestore dell'area, per poi svolgere la procedura amministrativa del caso.

Sono, invece, esenti dall'obbligo di svolgere adempimenti amministrativi abilitanti le [feste private](#) che non siano palesemente pubblicizzate a mezzo locandine o comunicate in giornali, manifesti, *internet*, 'social networks' o altri mezzi di diffusione destinate, anche con inviti, ad un'indifferenziata generalità di soggetti.

Nel caso di installazioni su suolo pubblico di capannoni o strutture similari destinati esclusivamente ad uso e finalità privati (ovvero non aperti al pubblico indifferenziato), ferme restando le prescrizioni e condizioni impartite contestualmente alla concessione di suolo pubblico rilasciata dal Comune, spetta comunque al soggetto richiedente – quale unico responsabile dell'iniziativa dichiarata - acquisire preventivamente allo svolgimento della relativa attività tutta la documentazione tecnica e certificativa relativa alle strutture e agli impianti da installarsi, nel rispetto delle indicazioni generali e delle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato D del [regolamento sovracomunale](#). Lo stesso è tenuto parimenti ad acquisire e ad esibire, all'occorrenza, agli organi di controllo e vigilanza le dichiarazioni rispettivamente di corretto montaggio delle strutture (ovvero analoga dichiarazione che i locali interessati sono agibili), e di conformità degli impianti (elettrico, gas), redatti e sottoscritti da tecnici abilitati.

Ricorrendo la casistica del carattere privato espresso ed esclusivo – ovvero con accesso intercluso alla indifferenziata generalità di persone – non è dovuto il deposito in Comune della relazione di incolumità generale di cui all'articolo 18 del [regolamento sovracomunale](#).-

***Nel salutarVi cordialmente, Vi esprimiamo - anche a nome dei nostri collaboratori -
i più sinceri e calorosi auguri per un lieto Natale ed un felicissimo anno nuovo!***



I Funzionari apicali di Elevata Qualificazione
AOO BIMdigitalPA - Consorzio B.I.M. Piave di Treviso

Chiara Martin

Responsabile dei
Servizi e Progettualità Unipass

Marco Cescon

Responsabile dello Sportello Unico Commercio (S.U.C.)
e del Servizio Manifestazioni Temporanee